



# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

Brondello, Gambasca, Ostana, Paesana, Pagno, Sanfront

<i>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE</i>  <i>F.E.A.S.R. 2014/2020</i>	<b>Misura 16 COOPERAZIONE</b>  <b>OPERAZIONE 16.8.1 – PIANI FORESTALI E STRUMENTI EQUIVALENTI</b>
--	---

PROGETTO CFM

## Schema atto di Concessione

Paesana, lì 5 aprile 2023

Il Responsabile del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano  
Geom. Antonello Ferrero

---

## **UNIONE DEI COMUNI DEL MONVISO**

**OGGETTO: CONCESSIONE DELLA GESTIONE SOSTENIBILE DEL BOSCO DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DI BRONDELLO, OSTANA, PAESANA, PAGNO E SANFRONT, CON CESSIONE DELLA PROPRIETÀ DEL LEGNAME RICAVABILE.**

L'anno ....., addì ..... del mese di.....alle ore.....in ..... (…), presso gli Uffici dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, ubicati in Via Santa Croce 4, Paesana;

Avanti a me

- Dott ....., Direttore dell'Unione dei Comuni del Monviso domiciliato per la mia carica presso la sede, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

Sono comparsi:

- Il Sig. ...., responsabile del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, nato a ..... codice fiscale: ....., domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, il quale interviene in questo Atto, in esecuzione della Determinazione n°..... del ....., in rappresentanza e per conto dell'Unione dei Comuni CF: 94045090043 P.IVA: 03553360045 in seguito indicato anche: Unione Montana;
- Il Sig. .... in rappresentanza della Ditta ..... di seguito indicata anche: Ditta o Concessionario.

PREMESSO:

- che la Giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, con propria deliberazione n xx del xx/xx/xx ha deliberato il proprio indirizzo ed approvato lo schema del presente contratto concernente la gestione ecosostenibile dei boschi comunali;
- che la Giunta dell'Unione dei Comuni con la medesima deliberazione ha disposto di trasmettere all'ufficio competente per l'avvio della procedura per l'affidamento dei servizi attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde, rivolto ai seguenti soggetti:
  - gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società anche cooperative;
  - i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615- ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

- i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, e, 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009;
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240; Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice;
- che questi soggetti abbiano:
  - almeno un titolare, socio, dipendente od operatore economico iscritto all'Albo delle imprese e degli operatori forestali professionali a livello transfrontaliero, aventi la qualifica di operatore forestale (livello F6) e di operatore di esbosco aereo con teleferica (T2);
  - almeno un titolare, socio, dipendente o collaboratore stabile avente il titolo di Dottore Forestale abilitato, iscritto al registro dei martelli forestali ed iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali Sezione A da almeno 5 anni;
- che con Determina del Responsabile del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano n. 420 del 07.06.2023 è stata indetta procedura di affidamento diretto ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge 11.9.2020, n.120, modificato dall'art.51 del D.l 77/2021, previa selezione mediante sorteggio di numero 3 tre operatori dall'elenco che si è venuto a formare a seguito di apposito AVVISO pubblico per indagine di mercato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione, a favore dell'operatore che avrà presentato la migliore offerta selezionata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 lett. B del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
- che con Determina di aggiudicazione n. xxx del xxxxxxxx il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla Ditta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- che le parti intendono ora regolamentare i reciproci obblighi e diritti con il presente atto, denominato contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1 – DESCRIZIONE TERRENI IN AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE**

L'Unione Montana dei Comuni del Monviso per conto dei Comuni stessi come da delibere comunali n. 23 del 22/05/2023 (Comune di Brondello), n. 35 del 23/05/2023 (Comune di Ostanta), n. 37 del 31/05/2023 (Comune di Paesana), n. 27 del 16/05/2023 (Comune di Pagno), n. 45 del 17/05/2023 (Comune di Sanfront), intende affidare la gestione dei boschi selezionati nella lista di particelle forestali e relative tariffe di pagamento distinte per Comuni come meglio descritti nei Piani forestali costituenti parte

integrante della presente concessione, non allegati alla presente, ma depositati agli atti della stazione appaltante.

Precisando per il Comune di Paesana secondo quanto stabilito nella D.G.C. n. 37 del 31.05.2023 che le particelle forestali non sono perfettamente sovrapponibili alle particelle catastali e pertanto sarà affidata per tale Comune la concessione dei servizi di gestione forestale per le sole particelle – forestali e/o catastali - che siano libere e quindi non in precedenza concesse dal comune di Paesana a qualsiasi titolo e che l'utilizzo delle superfici oggetto della concessione sarà consentito previa presentazione da parte del concessionario al Comune di Paesana del piano di taglio periodico nonché a seguito di verifica della compatibilità delle attività con eventuali diritti di uso delle superfici preesistenti, quali uso civico di pascolo ed il fitto beni comunali.

#### Art. 2 - PIANO DI GESTIONE FORESTALE

- L'Unione Montana dei Comuni del Monviso per conto dei Comuni di Brondello, Ostrana, Paesana, Pagno e Sanfront, nel rispetto della normativa vigente, autorizza la Ditta xxxxxxxxxxxx a procedere all'utilizzo dei boschi secondo i "Piani di taglio" redatti ogni anno in conformità con i Piani Forestali Aziendali dei Comuni interessati.
- La Ditta concessionaria dovrà consegnare al Comune proprietario delle superfici una progettazione puntuale degli interventi eseguita da professionisti competenti in materia di stima delle quantità legnose e assegno al taglio per ciascun lotto di lavoro sui quali verranno eseguiti.
- Il Comune di riferimento, entro 30 giorni dovrà approvare il Piano di Taglio presentato, ovvero apportare le modifiche che riterrà opportune. Farà fede il criterio di "Consenso- Assenso".
- La gestione sostenibile dei boschi comprende, in generale, come previsto dal Capitolato Speciale allegato al presente contratto e facente parte integrante del presente Contratto:
  - a) la gestione della montagna, mirata allo sviluppo sostenibile delle aree boschive;
  - b) la manutenzione ordinaria dei boschi;
  - c) la prevenzione di danni ed incendi boschivi attribuibili ad abbandono ed incuria;
  - d) il recupero e rimboschimento degli ettari danneggiati da calamità naturali;
  - e) la creazione di valore delle risorse;
  - f) la possibilità di certificazione della gestione sostenibile del bosco e di tracciabilità del legname pregiato;
  - g) il taglio programmato del legname per la produzione della biomassa da destinarsi alla alimentazione degli impianti energetici;
  - h) il taglio programmato del legname per la produzione di legname da immettere sul mercato;
  - i) l'avvio di iniziative volte a promozione turistica, fruizione pubblica, utilizzo multifunzionale, produzioni pregiate anche in riferimento ai prodotti forestali non legnosi;
  - j) l'avvio di iniziative volte alla valorizzazione dei servizi ecosistemici;
  - k) la manutenzione delle piste forestali e la eventuale realizzazione di nuove.
- La Ditta Concessionaria si impegna e operare nel pieno rispetto della LR 4-2009 e del Regolamento

Forestale della Regione Piemonte e dei Piani Forestali Aziendali approvati dei comuni interessati;

#### Art. 3 – DETERMINAZIONE DEI CANONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo netto da corrispondere all'ente concedente (Unione Montana dei Comuni del Monviso), nel corso dei 15 anni di contratto, sarà complessivamente di **euro** ..... (.....), suddivisi in rate annuali di **euro** ..... (.....). Il canone annuo è versato alla ragioneria dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso in unica rata annuale posticipata, entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun anno. In caso di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla stipula dell'atto di concessione dovrà essere effettuato il pagamento anticipato di due canoni annuali di concessione.

#### Art. 4 – STIMA DELLE PROVVIGIONI

Le provvigioni e la ripresa per ciascuna particella forestale sono state ricavate dai Piani Forestali Aziendali che tengono conto degli interventi ammissibili e delle proiezioni di aumento di biomassa nel corso dei prossimi 15 anni.

#### Art. 5 - GARANZIE FIDEIUSSORIE

Il concessionario, a garanzia del puntuale assolvimento degli impegni contrattuali, ha costituito polizza fidejussoria dell'importo pari al pari al 10 per cento dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

#### Art. 6 - MANUTENZIONE DEI BOSCHI

La società concessionaria assume a proprio carico, per tutta la durata del contratto, l'onere della manutenzione ordinaria, taglio programmato e fitosanitario dei boschi. Dichiara inoltre di essere a perfetta conoscenza dello stato dei luoghi, delle infrastrutture e dei servizi esistenti sul territorio ed in particolare della viabilità, ritenendoli adeguati all'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, fermo restando la possibilità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e, su autorizzazione del Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia, interventi diversi che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività stessa.

#### Art. 7 - CERTIFICAZIONE GESTIONE SOSTENIBILE

In accordo con l'ente concedente, il concessionario dovrà sostenere, nel corso della validità del contratto, ogni incombenza per mantenere la certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e di Servizi Ecosistemici (SE). I costi relativi al mantenimento di tali certificazioni saranno scorporati dalle tariffe annue variabili che il concessionario dovrà corrispondere ai Comuni. La detrazione al singolo Comune è calcolata in modo proporzionale alle tariffe di cui all'Art 3, punto 3.2 del capitolato, allegando copia della fattura di pagamento della visita di audit e tabella riassuntiva recante la distribuzione della quota tra i singoli Comuni.

#### Art. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente accordo viene prevista in anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di stipula del contratto e di consegna del bosco. La Società subentra ai Comuni, con la firma del presente contratto nei rapporti attivi e passivi, come previsto dalle disposizioni di legge, con il Corpo Forestale dello Stato e/o altro Ente competente, per intervenute variazioni legislative nel corso della gestione.

L'ente concedente può unilateralmente rescindere il contratto in caso di violazione di qualsiasi clausola del presente contratto e del Capitolato costituente parte integrante della presente concessione, non allegato alla presente, ma depositato agli atti della stazione appaltante, ovvero nel caso in cui per 3 anni consecutivi il concessionario non presenti il piano dei tagli di cui all'art 2, oppure nel caso in cui per il medesimo periodo di tempo non effettui alcun intervento selvicolturale.

#### Art. 9 - ATTIVITA' COMPATIBILI

Nei boschi di proprietà comunali dati in concessione all'appaltatore, è consentito l'accesso allo scopo di fruire delle aree pic-nic, effettuarvi passeggiate, effettuare attività venatoria e raccogliervi funghi o altri frutti del sottobosco secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente, con il divieto esclusivamente di comportamenti illeciti o che possano compromettere la gestione del bosco, nel rispetto dei protocolli di certificazione, dei principi della gestione sostenibile e dei diritti acquisiti dal concessionario con la sottoscrizione della concessione.

Dovrà inoltre essere garantito alla collettività il pieno godimento degli usi civici eventualmente esistenti, compreso l'eventuale diritto di pascolo che comunque dovrà essere sempre e comunque concesso e gestito dall'amministrazione comunale, in accordo con il concessionario; è fatta salva la raccolta da parte dei cittadini residenti della legna secca caduta a terra per l'uso strettamente connesso alle esigenze familiari.

L'Unione si riserva il pieno diritto, fatti salvi i diritti acquisiti dal concessionario con la sottoscrizione del contratto, di destinare parte del terreno boschivo per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse di esclusiva iniziativa comunale, senza che la predetta Ditta concessionaria possa frapporre intralcio o obiezioni, salva la facoltà della medesima Ditta di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione dei corrispettivi pattuiti in proporzione alla diminuzione del valore del bosco.

Resta inteso che tutte le eventuali migliorie e opere realizzate dal concessionario in accordo con l'ente concedente sui terreni oggetto del presente contratto, allo scadere dello stesso resteranno di proprietà del Comune senza alcun onere a carico di quest'ultimo. Il valore economico di queste opere sarà annualmente scorporato dalle tariffe dovute ai comuni proprietari come di seguito definito.

Si precisa infine che non è permesso al concessionario l'utilizzo delle eventuali superfici pascolive intercluse nelle particelle in gestione per l'ottenimenti di premi per il pascolo (cosiddetti premi PAC)

#### Art.10 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a considerare la gestione dei boschi nel suo insieme, prevedendo un programma degli interventi scalare nel tempo, che coinvolga l'intera superficie concessa in uso, comprensiva delle superfici a minore valore di macchiatico.

La Ditta concessionaria:

A. Riconosce all'ente concedente (Unione Montana dei Comuni del Monviso):

1) Il canone annuo sopra definito oltre all'eventuale incremento offerto, ed all'IVA come per legge;

B. Riconosce ai comuni proprietari delle superfici:

1) La tariffa annuale proporzionata agli ettari percorsi da interventi e differenziata in base al valore di macchiatico delle sotto particelle forestali;

- 2) Una percentuale di almeno il 25% del valore delle vendite del servizio ecosistemico legato al sequestro e conservazione del carbonio derivante da attività di allungamento dei turni selvicolturali, Sono esclusi dalla quota i prodotti forestali ed i servizi turistici, didattici e ricreativi;
  - 3) La quota parte di ricavi spettanti in modo proporzionale alla spesa sostenuta dall'Ente finanziatore o co-finanziatore per interventi volti alla generazione e successiva vendita di servizi ecosistemici scambiabili sul mercato, scorporati di una quota di non più del 30% attribuita al concessionario per le spese amministrative e di marketing.
- C. Seleziona gli assortimenti legnosi ritraibili in funzione della loro migliore valorizzazione economica puntando alla vendita del prodotto legnoso prediligendo la filiera corta;
- D. Realizza e mantiene la viabilità forestale necessaria per l'esecuzione delle attività selvicolturali, ad integrazione dell'esistente, previa autorizzazione del Comune proprietario delle superfici che potrà indicare modifiche al progetto originale. I lavori verranno eseguiti in economia dal Concessionario, il settore tecnico del comune potrà fornire supporto e collaborazione per quanto concerne gli aspetti progettuali ed autorizzativi connessi alla realizzazione delle suddette opere.
- E. Il costo delle opere infrastrutturali approvate dal Comune proprietario delle superfici ed eseguite dal concessionario sarà scorporato dalla tariffa dovuta per gli ettari percorsi come da punto B.1 del presente articolo;
- F. Sono a carico del concessionario:
- 1) tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati;
  - 2) i costi assicurativi ed in particolare della Polizza di RCT;
  - 3) le spese tecniche necessarie all'implementazione dei Piani Forestali.
  - 4) Le spese relative alle certificazioni forestali di Gestione Forestale Sostenibile, Catena di Custodia e Servizi Ecosistemici come definito dall'art. 7.

#### **Art. 11 - SPESE DI REGISTRAZIONE E DI GARA**

Le spese di registrazione e di gara, e quelle conseguenti tutte del presente contratto sono a totale carico della Ditta.

#### **Art. 12 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

Per l'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio presso l'Unione Montana dei Comuni del Monviso.

#### **Art. 13 - CONTENZIOSO**

In caso di insanabili controversie insorte per l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione per inadempimento ed anticipata del presente contratto, le parti, tentata la bonaria composizione procederanno mediante ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria competente territorialmente per il Comune di Paesana, è esclusa la competenza arbitraria.

#### Art. 14 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

In caso di mancato pagamento di uno o più canoni annuali da parte del concessionario, per cause ad essa imputabili, il Comune, potrà procedere a sospendere l'esecuzione di eventuali tagli in corso, sino a che lo stesso non abbia provveduto a regolarizzare i pagamenti arretrati e procederà all'escussione della polizza di cui al precedente art.5.

#### Art. 15 - RINVIO

Per quanto non disciplinato nel presente contratto, si rinvia alle norme del Codice civile, nonché allegato capitolato speciale approvato dalle parti e facente parte integrante del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.